Pubblicato il 27/12/2024

N. 03057/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2020, proposto da

Partito della Rifondazione Comunista in persona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Panizzo, Lorenzo Picotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Squadroni Fulvia in Verona, piazza Bra' 1;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Verona in data 16.1.2020 prot. n. 0025073/2020 di rigetto della richiesta prot. n. 436800 del 30.12.2019 di concessione dell’uso della Sala Conferenze del Centro Tommasoli di Via Perini 7 di Verona per un’assemblea pubblica da tenere il giorno 20.1.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 novembre 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA (PRC) ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento del provvedimento in data 16.1.2020 prot. n. 0025073/2020 con cui il competente Dirigente della Direzione Affari Generali del Comune di Verona ha rigettato la richiesta prot. n. 436800 del 30.12.2019 di concessione dell'uso della Sala Conferenze del Centro Tommasoli di Via Perini 7 di Verona per un'assemblea pubblica da tenere il giorno 20.01.2020.

In punto di fatto il partito ricorrente espone che in data 30.12.2019 aveva formulato, a mezzo del proprio Legale Rappresentante, un'istanza, acquisita al protocollo generale U.D. 206 n. 436800 del Comune di Verona in pari data, tesa ad ottenere la concessione dell'uso della sala conferenza del Centro Tommasoli in Via Perini 7 – Verona, per un evento da svolgersi il giorno 20.01.2020 alle ore 20.45, avente il seguente oggetto: *"Pubblica assemblea con lo storico Sandi Volk autore tra l'altro di "Esuli a Trieste" sul tema: "Esodo istriano e dintorni. Spostamenti di popolazioni in Istria e a Trieste – Storia del confine orientale*".

Tuttavia, con il gravato provvedimento, recante la data del 16.01.2020, il Comune resistente rigettava la richiesta d'uso della sala suindicata sulla scorta della seguente motivazione:

"*L'art. 2 del regolamento d'uso delle sale della Circoscrizione 6^ prevede infatti*

che nelle sale non si possono svolgere attività che per loro natura o carattere contrastino e/o siano in violazione di leggi o regolamenti vigenti; l'art. 2 dello Statuto comunale individua nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, fraternità e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città; la legge 30 marzo 2004 n. 92, istitutiva del Giorno del Ricordo, vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Il carattere dell'iniziativa, sia per le note posizioni espresse dal relatore, che per il titolo, appare di natura divisiva ed in netto contrasto con gli anzidetti valori e normative".

A seguito di tale diniego, il partito ricorrente, non essendo riuscito reperire altra idonea e capiente sala aperta al pubblico analoga a quella richiesta a causa dell'esiguo tempo a disposizione tra la data di comunicazione del diniego (giovedì 16.1.2020) ed il giorno in cui si sarebbe svolta l'iniziativa (lunedì 20.1.2020), veniva costretto ad organizzare l'evento presso la sede del partito.

2. Il gravame è affidato alla denuncia di cinque articolate doglianze con cui si deduce:

"*I. Violazione di legge: artt. 2, 17, 18 nonché 21 della Costituzione; e degli artt. 9, 10 e 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo quali "norme interposte" ex art. 117 Cost..*

II. Violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 per assoluta mancanza di istruttoria.

III. Violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale ed in particolare dell'art. 10-bis Legge 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità.

IV. Violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 per difetto di motivazione.

V. Eccesso di potere per sviamento e natura discriminatoria della decisione censurata".

3. Con il ricorso è anche richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi vengono quantificati in circa €

5.000,00, oltre che nelle spese per l'allestimento della sede diversa e le relative comunicazioni al pubblico, considerando il valore ipotetico dell'affitto per una serata di una sala di analoga capienza (oltre 60 persone), nonché l'importanza simbolica che la sala Tommasoli ha per la cittadinanza di Verona.

Il danno non patrimoniale viene qualificato sub specie di danno all'immagine e all'identità del ricorrente, non solo per l'intervenuto spostamento quattro giorni prima della data prevista del luogo dell'incontro, dalla nota sala comunale del Centro Tommasoli alla esigua sede del ricorrente in zona del tutto periferica, con drastica riduzione del numero dei possibili partecipanti, ma anche e soprattutto per la presentazione dell'iniziativa come di natura *"divisiva"* e contraria ai principi e valori dello Statuto del Comune di Verona, della stessa Costituzione e della legge istitutiva della Giornata del Ricordo.

Per la valutazione del danno all'immagine viene indicata la misura di € 20.000,00, o quella diversa che si accerterà in causa o sarà ritenuta di giustizia con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

4. Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Verona, contestando sia l'esposizione di fatto che i motivi di diritto dedotti e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.

5. In prossimità dell'udienza di trattazione di merito parte ricorrente ha depositato memoria e replica ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento.

6. All'udienza pubblica di smaltimento arretrato del 19 novembre 2024, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.

7. Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento limitatamente all'annullamento del diniego impugnato in considerazione della fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo che, per ragioni logiche e di connessione, possono essere trattati insieme.

7.1. Con la prima doglianza viene postulato che il diniego impugnato costituirebbe un ostacolo al concreto esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini e, segnatamente, dei diritti di riunione ex art. 17 Cost., di associazione ex art. 18 Cost. e, soprattutto, di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. che costituisce proiezione, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale italiano, delle "*libertà fondamentali*" di cui alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, in specie garantite dall'art. 9 sulla libertà di pensiero ed all'art. 10 sulla libertà di espressione.

La tesi di parte ricorrente merita adesione.

Come correttamente ricordato dal partito ricorrente, il diritto alla libera manifestazione del pensiero è tutelato dall'articolo 21 della Costituzione (a mente del quale "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*"), dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (ai sensi del quale "*Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*") e dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (secondo cui "*Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*").

La libertà di espressione è, alla stregua del diritto europeo, un riferimento centrale per una moderna democrazia, sia per il suo stretto rapporto con l'esercizio di diritti politici e sociali da parte di ogni cittadino, sia per il ruolo di "cane da guardia della democrazia" che i media e la stampa svolgono nella società, sia come aspetto qualificante la libertà di ogni cittadino di esprimere le proprie idee al di fuori del "foro interiore" (in tali termini, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 02/11/2024, n. 860).

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato la valenza centrale della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale. La libertà di manifestazione del pensiero secondo la Corte deve essere inclusa tra i «diritti inviolabili dell'uomo», di cui all'art. 2 Cost. (sentenza n. 126 del 1985). Segnatamente la Corte costituzionale (Corte cost., ord. n. 132/2020) ha affermato che "*La libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell'ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019)*" (a tali principi è informata anche la giurisprudenza penale: cfr. ad es. Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 29128).

Occorre peraltro rilevare che tutte le previsioni normative sopra richiamate, pur riconoscendo alla libertà di manifestazione del pensiero un'amplissima portata, ammettono l'esistenza di limiti (impliciti) al suo esercizio, in presenza di interessi equiordinati o sovraordinati (cfr. T.A.R. Lazio, sentenza 13/11/2024, n. 20193), dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962; 25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973), di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della fondamentale libertà in argomento (Corte cost. n. 20 del 1974).

Conseguenza dei principi appena ribaditi è che le norme (unicamente di rango primario) che limitano tale libertà devono essere interpretate con il massimo rigore e secondo una prospettiva costituzionalmente orientata (*ibidem*, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 02/11/2024, n. 860).

Nel contesto sopra ampiamente esposto, la giurisprudenza della Corte Europea dei

Diritti dell'Uomo ha avuto cura di rimarcare come la ricerca della verità storica sia parte della libertà di espressione, tanto da autolimitarsi sottolineando che non è compito della Corte stessa arbitrare le diverse questioni scientifiche/storiche sottostanti ad un dibattito accademico relativo a come gli eventi siano accaduti e sul come vadano interpretati (cfr. *ex multis*, Corte Edu, Chouvy e altri contro Francia, ric. n. 6491501 del 20/06/2004).

7.2. Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, rileva il Collegio che la decisione dell'ente civico resistente di non fornire l'uso della sala richiesta confligge con il pieno e concreto esercizio del diritto in parola, poiché si traduce in una indebita limitazione della libertà e manifestazione di pensiero senza che ricorrano quelle tassative circostanze che ne possano giustificare la restrizione.

Non si ravvisa infatti nella fattispecie alcun contrasto dell'iniziativa con altri interessi equiordinati o sovraordinati di rango costituzionale, né tantomeno con la legge 30 marzo 2004 n. 92 istitutiva del "*Giorno del Ricordo* e, men che meno, con l'art. 2 dello Statuto del Comune di Verona.

Va piuttosto osservato che l'oggetto dell'iniziativa collima pienamente e non confligge certo con l'esigenza di "*rinnovare la memoria*" non solo degli italiani, ma per l'appunto anche dell'esodo delle altre popolazioni di quel territorio, avendo come oggetto centrale di narrazione proprio la storia *"del confine orientale*", in stringente aderenza con la legge 30.3.2004 n. 92, istitutiva del "*Giorno del Ricordo*".

Pertanto deve ritenersi destituita di fondamento giuridico e logico la parte motivazionale del gravato provvedimento, ove richiama apoditticamente, senza alcuna argomentazione, la contrarietà dell'iniziativa ai principi fissati nelle leggi o nei regolamenti o, ancora, la contrarietà all'art. 2 dello Statuto comunale.

In definitiva, il diniego di concessione della sala comunale qui impugnato appare chiaramente come una ingerenza immotivata della autorità pubblica limitativa della liberà di espressione.

7.2. Con la seconda e la quarta doglianza è censurato il difetto assoluto di istruttoria in quanto la motivazione addotta, ovvero che "*il carattere dell'iniziativa, sia per le note esposizioni del relatore sia per il titolo*" appare "*di natura divisiva ed in netto contrasto con i valori normativi*", sarebbe priva di qualsivoglia riferimento a circostanze, situazioni, fatti, documenti, che possano supportare la decisione assunta.

Viene inoltre dedotto il *deficit* della motivazione, atteso che l'iniziativa è stata valutata negativamente in quanto considerata apoditticamente "*di natura divisiva*" senza che detta scarna ragione sia supportata con richiamo ad es. a documenti o atti qualsivoglia, ovvero da specifica aggettivazione o da altra qualificazione negativa.

Anche gli assunti di cui innanzi sono condivisibili.

Il Comune di Verona ha posto a fondamento dell'impugnato diniego all'uso della sala l'asserito "*carattere diviso*" dell'iniziativa, ancorando in tal modo l'apparato motivazionale ad una categoria sfuggente ed ambigua qual è quella della "*divisività*", che viene ravvisata "*nel titolo dell'iniziativa*" e nelle "*note posizioni del relatore*".

Ante omnia, in una prospettiva meramente teorica, va rilevato che chiunque proponga una qualsiasi iniziativa pubblica, o esponga una tesi, o manifesti una posizione purchessia, è "*divisivo*", nel senso che troverà sempre qualcuno che non è d'accordo. La "*divisività*", in questa connotazione, è esattamente il nucleo essenziale della democrazia e della libera manifestazione del pensiero, e non il suo contrario, ovvero l'appiattimento su posizioni plebiscitariamente "*condivise*".

Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, dal titolo dell'iniziativa non traspare in alcun modo la volontà di essere "*divisivi*". Viceversa, il titolo si mostra, con tutta evidenza, generico, perfino anodino, limitandosi a presentare il tema complessivo dell'incontro con un carattere soltanto descrittivo, assolutamente oggettivo e neutrale.

Dal titolo dell'evento non può quindi discendere una valutazione *in re ipsa*

dell'iniziativa stessa come contrastante con valori che attengono all'esercizio dei diritti fondamentali o ad altri interessi di rango costituzionale, avendo anzi l'evento ad oggetto un tema certamente attuale e dibattuto, ovvero quello della "*Storia del confine orientale*", collocandosi perfettamente sotto il profilo temporale proprio in prossimità del "*Giorno del Ricordo*", fissato per il 10 febbraio di ogni anno, che quindi viene valorizzato come vuole la Legge 30.3.2004 n. 92.

Né, tantomeno, può ritenersi pertinente e congrua la motivazione nella parte in cui àncora il presunto carattere divisivo dell'iniziativa alle "*note posizioni espresse del relatore*", atteso che nessuna specificazione, né qualificazione viene infatti offerta al riguardo.

Va piuttosto affermato che dall'esame del *curriculum vitae* del relatore emerge che lo stesso è uno storico specialista dell'argomento in quanto autore anche della monografia – citata peraltro nella locandina di presentazione dell'iniziativa del ricorrente - dedicata al tema "*Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell'italianità sul confine orientale*" edita nel 2004 da KappaVu. Detta monografia è stata oggetto di una positiva recensione, pubblicata su "*Il Mestiere di Storico*", anno VI, 2005, un'autorevole rivista scientifica promossa dalla SISSCO, la Società italiana per lo studio della storia contemporanea, vale a dire la società professionale degli storici italiani contemporaneisti che, in tal modo, ha apprezzato il lavoro reputandolo serio e documentato, e perciò attendibile.

L'evento promosso ha rappresentato quindi un momento di discussione e confronto con uno storico, qualificato e specialista sull'argomento per i suoi studi e le sue pubblicazioni, fra cui quella sopra riportata.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono risulta palese l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto viziato da un essenziale travisamento del fatto, manifestato dalla carenza motivazionale e dalla totale assenza di istruttoria.

8. Quanto all'istanza risarcitoria, questa va accolta solo con riferimento al danno patrimoniale limitatamente alle spese che parte ricorrente è stata in grado di

comprovare.

Per il resto la richiesta di risarcimento danni va rigettata per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione e perché, comunque, generica ed indimostrata.

In termini generali il danneggiato deve, ex art. 2697 cod. civ., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

L'esistenza del danno ingiusto lamentato in giudizio, pertanto, forma oggetto di un puntuale onere probatorio gravante sul soggetto che agisce per il suo risarcimento, non costituendo quest'ultimo una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale o dell'accertamento dell'illegittimità degli atti e provvedimenti amministrativi impugnati.

Nel caso di specie, quanto al danno patrimoniale, il partito ricorrente ha fornito prova documentale delle conseguenze pregiudizievoli economiche subite solo in ordine al costo della marca da bollo (€ 16,00) e della prenotazione della sala (pari ad € 11,40), per il resto si è limitato a produrre una generica nota a firma del responsabile del partito con l'elencazione di "*spese non documentabili*" e, come tali, non risarcibili.

Pertanto il risarcimento del danno patrimoniale va riconosciuto solo per le predette "*spese documentate*".

E' totalmente da respingere la richiesta risarcitoria inerente agli invocati danni di natura non patrimoniale.

Parte ricorrente lamenta la lesione di un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., qualificabile nella fattispecie come danno all'immagine, in presenza di lesioni di diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).

In proposito, è stato chiarito in giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lazio, sentenza

29 settembre 2024, n. 8384) che il danno non patrimoniale all'immagine è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato suole o possa interagire (cfr. C. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8397/2016). Tale danno non è *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. C. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 1225/2015).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto cura di rimarcare che (cfr. Cons. St., Sez. VI, nn. 4454 e 919 del 2019) "*il danno non patrimoniale, configurabile quale danno-conseguenza derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela (e non quale mero danno-evento), deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, se del caso attraverso il ricorso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti*".

In definitiva, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, ancorché lo stesso sia collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza, il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) e in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (in termini Consiglio di Stato, VI, 28 giugno 2019, n. 4454, ma, *ex plurimis*, anche 26 maggio 2017, n. 2489, 23 maggio 2017, n. 2425; TAR Palermo, 23 settembre 2021, n. 2648; TAR Campania, sede di Napoli, IV, 2 dicembre 2019, n. 5668 del 2019; TAR Umbria, I, 7 novembre 2019, n. 573, TAR Veneto, I, 19 ottobre 2018, n. 976).

Né può invocarsi in senso contrario la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale, essendo tale modalità di liquidazione comunque sempre subordinata all'impossibilità di determinare, nel suo preciso

ammontare, un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell'an; un danno-conseguenza, in altri termini, la cui concreta ed effettiva verificazione sia stata, comunque, oggetto di allegazione e di prova (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4291; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4781).

Nel caso di specie, il danno all'immagine, che parte ricorrente invoca come voce a sé stante, viene ricollegato alla dimensione pubblica che ha avuto la vicenda essendo fra l'altro stata oggetto (dopo una precedente lettera aperta rivolta al Ministro degli Interni, al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e al Presidente dell'ANPI), anche di una specifica e-mail di critica al Sindaco del Comune di Verona, da parte del relatore invitato prof. Sandi Volk, alla quale il Sindaco ha replicato.

Invero, secondo il Collegio, la circostanza che lo scambio delle predette comunicazioni abbia avuto eco sulla stampa non appare tuttavia idonea a suffragare la sussistenza del lamentato danno all'immagine, in quanto la mera pubblicazione della notizia non è in alcun modo sufficiente a pregiudicare la reputazione del ricorrente.

In definitiva, il partito ricorrente si è limitato ad asserire di aver subito un danno di immagine, senza circostanziare in cosa sia effettivamente consistito il pregiudizio lamentato, di talché tale ultima richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta.

9. Conclusivamente, alla luce delle pregresse considerazioni, il ricorso va accolto quanto all'annullamento del diniego impugnato e, quanto alla domanda risarcitoria, limitatamente al danno patrimoniale inerente alle spese sostenute e documentate. Per il resto, la richiesta di risarcimento danni va respinta.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Comune di Verona in data 16.1.2020 prot. n. 0025073/2020 di rigetto della richiesta prot. n. 436800 del 30.12.2019 di concessione dell'uso della Sala Conferenze del Centro Tommasoli di Via Perini 7 di Verona per un'assemblea pubblica da tenere il giorno 20.1.2020.

Accoglie altresì la domanda risarcitoria limitatamente al danno patrimoniale subito per le spese documentate e condanna, conseguentemente, il Comune di Verona al pagamento in favore del partito ricorrente della somma di € 26,40 (ventisei/quaranta).

Per il resto respinge la domanda risarcitoria, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite in favore del Partito della Rifondazione Comunista, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO